

REPERTORIO N. 22892



RACCOLTA N. 9238

Dott. Antonio Garau

Notaio

DATA STIPULA

3 Luglio 2019

TIPO ATTO

VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTI

PARTI

MODV SOCIETA' DI SAN VINCENZO DE PAULI CONSIGLIO

CENTRALE DI QUANTO S. ELENA



1

REPERTORIO N. 22892

RACCOLTA N. 9238

Dott. Antonio Garau
Notaio

VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di luglio, in
Quartu Sant'Elena, Via Marconi n. 73,

3/7/2019

Davanti a me, dottor Antonio GARAU, Notaio in Quartu Sant'E-
lena, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di
Cagliari, Lanusei ed Oristano,

è presente il signor:

PIRAS LUIGI, nato a Quartu Sant'Elena il 4 dicembre 1943,
domiciliato per la carica ove in appresso, nella sua qualità
di Presidente pro tempore del Consiglio Centrale dell'asso-
ciazione:

- "ODV SOCIETA' DI SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI
QUARTU SANT'ELENA", con sede in Quartu Sant'Elena (CA), Via
Eligio Porcu n. 116, Codice Fiscale 92191640926, iscritta nel
Registro Volontariato al n. 2249;

al presente atto autorizzato in forza dei poteri a lui spet-
tanti ai sensi di legge e del vigente statuto sociale.

Il medesimo della cui identità personale e qualifica io Notaio
sono certo, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la
propria personale ed esclusiva responsabilità, dichiara che:

a) con atto ricevuto dal dottor Massimiliano Vadilonga, notaio

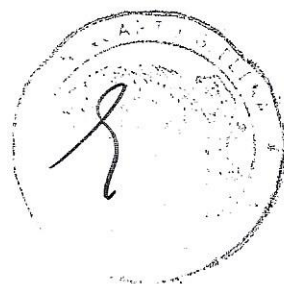
REGISTRATO
Agenzia Entrate
di CAGLIARI 2

il 5-UG-2019

al n. 1686

Serie 17

Euro 700,00



in Quartu Sant'Elena, in data 27 giugno 2012 (Repertorio n. 10010, Raccolta n. 6809), registrato a Cagliari il 27 giugno 2012 al n. 4741, veniva costituita l'Associazione " SOCIETA' DI SAN VINCENZO DE PAOLI ONLUS CONSIGLIO CENTRALE DI QUARTU SANT'ELENA", con sede in Quartu Sant'Elena (CA), Via Eligio Porcu n. 116, Codice Fiscale 92191640926;_____

b) l'assemblea degli associati nella riunione tenutasi presso la sede dell'Associazione il giorno 28 maggio 2019 alle ore 19.00, deliberava di adottare un nuovo testo di Statuto al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore, così come indicato dalla "Federazione Nazionale Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Nazionale Italiano - Onlus"._____

A tal proposito il comparente, nella predetta qualità, mi presenta un documento contenente - come dichiara - il nuovo testo di Statuto dell'Associazione "ODV SOCIETA' DI SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI QUARTU SANT'ELENA", richiedendomi di depositare il documento medesimo nei miei atti notarili._____

A ciò aderendo io notaio assumo in deposito il documento che consta di trentasette pagine, per complessivi 46 (quarantasei) articoli e lo allego al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente._____

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del R.D. 10 settembre 1914 n. 1326, e successive modifiche ed integrazioni,

il
del
Il
al
gat
Le
che
Di
per
man
let
Sot
Fim
PIR
Dot

il comparente dichiara che il deposito avviene nell'interesse
dell'Associazione rappresentata. _____

Il medesimo mi autorizza a rilasciare copia del presente atto
al legale rappresentante dell'Associazione o ad un suo dele-
gato. _____

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione,
che invoca tutti i benefici fiscali di legge. _____

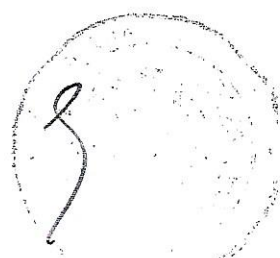
Di questo atto in parte scritto con sistema elettronico da
persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte a
mano da me Notaio su fogli uno per facciate tre, ho dato
lettura alla parte che lo approva. _____

Sottoscritto alle ore diciotto e venticinque. _____

Firmato: _____

PIRAS LUIGI.

Dottor Antonio Garau Notaio Sigillo



STATUTO DELL'ODV SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI

CONSIGLIO CENTRALE DI QUARTU SANT'ELENA

CAPITOLO I

PARTE GENERALE

Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE E NATURA

1.1 È costituita La "ODV Società di San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale di Quartu Sant'Elena", con sede in Quartu Sant'Elena, denominata in seguito, per brevità, "Consiglio Centrale", avente natura di Associazione di Volontariato.

1.2 La Società di San Vincenzo De Paoli è una organizzazione di laici cattolici fondata a Parigi nel 1833, costituitasi in Italia nel 1842.

1.3 È apartitica e non persegue alcun fine di lucro.

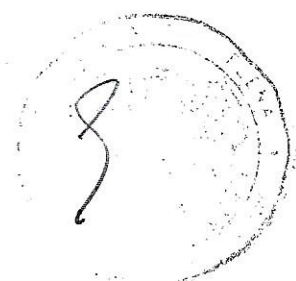
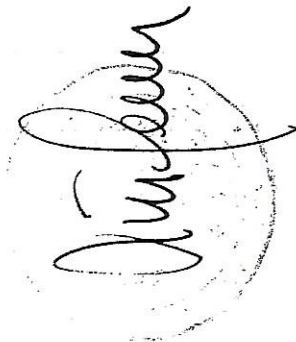
1.4 Il suo funzionamento è improntato ai principi di sussidiarietà e di democraticità.

Art. 2 DURATA DEL CONSIGLIO CENTRALE

La durata del Consiglio Centrale è illimitata.

Art. 3 STRUTTURA E AMBITO TERRITORIALE

3.1 Il Consiglio Centrale di Quartu Sant'Elena, esperita con successo la procedura di ammissione, fa parte della Federazione Italiana "Società di San Vincenzo De Paoli ODV", la quale, a sua volta, fa parte della Confederazione Internazionale della Società di San Vincenzo De Paoli.



3.2 Il Consiglio Centrale si articola in gruppi, da sempre chiamati "Conferenze", compresi nel territorio di Quartu Sant'Elena e paesi situati ad est della Strada Statale 131.

3.3 Presso la sede del Consiglio Centrale e quella della Federazione Nazionale è depositato l'elenco delle sedi di tutte le articolazioni del Consiglio Centrale.

Art. 4 FINALITÀ

Il Consiglio Centrale si propone di:

- a) rendere autosufficiente ogni persona, promuovendo la sua dignità, mediante l'impegno concreto, personale diretto e continuativo attuato nelle forme e nei modi necessari, per la rimozione delle cause e delle situazioni di bisogno e di emarginazione, individuali e collettive, in un cammino di sempre maggior giustizia;
- b) accompagnare i propri membri in un cammino di fede attrverso l'esercizio della carità;
- c) perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche in collaborazione con tutti gli Enti pubblici territoriali, tramite le attività specificate nell'articolo 5;
- d) sostenere le proprie Conferenze nel perseguimento delle finalità sopra descritte.

Art. 5 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

5.1 Nessuna opera di carità è estranea al Consiglio Centrale.

5.2 Le attività di interesse generale esercitate in via principale sono quelle indicate alle lettere A-I-L-M-Q-R-U-V-W-Z

dell'articolo

- a) inter

commi 1 e

modificazi

legge 5 f

112, e su

- i) orga

che o ric

editorial

pratica d

le di cui

- l) form

della dis

tivo, all

vertà edu

- m) serv

ti compos

enti del

- q) allo

le infras

zioni, ne

temporane

culturali

- r) acc

granti;

dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore e cioè:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

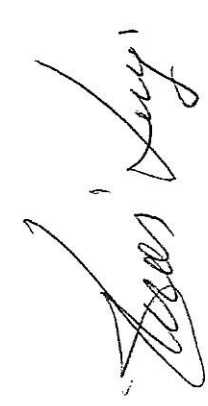
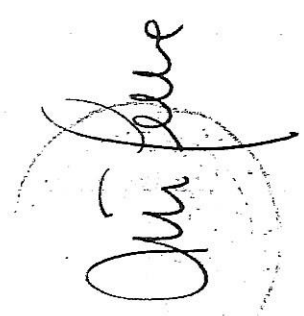
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;



- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

5.3 Il Consiglio Centrale potrà esercitare attività diverse da quelle indicate all'articolo 5.2, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse. Tali attività saranno individuate dall'Assemblea.

Art. 6 DIRITTI DEI SOCI E LORO AMMISSIONE

6.1 Sono soci del Consiglio Centrale coloro che, condividendo ne gli scopi ed accettando il presente Statuto, vivono nella Conferenza la vita di preghiera, di formazione e di azione

propria

alle ri

nale cor

6.2 Pot

to i qu

visti p

sere el

ticolar

6.3 L'a

viene d

trale.

ne, pre

trale.

6.4 L'a

sioni v

6.5 I s

Consigl

a) eleg

gani se

b) app

con le

c) dec

d) esa

si tro

Art. 7

propria della Società di San Vincenzo De Paoli, partecipando alle riunioni della stessa e privilegiando il contatto personale con chi soffre.

6.2 Potranno essere soci anche i minorenni che abbiano compiuto i quattordici anni. Essi godranno degli stessi diritti previsti per i soci maggiorenni all'art. 6.5, ma non potranno essere eletti ad alcuna carica. Potranno ricevere incarichi particolari, specie in ambito giovanile.

6.3 L'ammissione dei nuovi soci, su domanda del richiedente, viene deliberata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Centrale. Il nuovo socio dovrà effettuare un periodo di formazione, predisposto dalla propria Conferenza o dal Consiglio Centrale.

6.4 L'appartenenza al Consiglio Centrale viene meno per dimissioni volontarie, o per espulsione.

6.5 I soci hanno diritto, sia nella propria Conferenza che nel

• Consiglio Centrale, di:

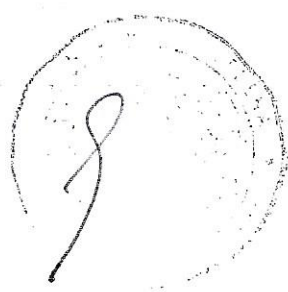
a) eleggere il Presidente, le altre cariche associative ed organi sociali;

b) approvare il rendiconto economico-finanziario o il bilancio con le rispettive relazioni annuali;

c) decidere le scelte operative;

d) esaminare tutti i libri sociali, recandosi ove gli stessi si trovano, previo appuntamento con il Tesoriere.

Art. 7 DOVERI DEI SOCI



7.1 I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, continuativo, volontario e gratuito senza fine di lucro, neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

7.2 Il loro comportamento, all'interno ed all'esterno del Consiglio Centrale, deve essere animato dallo spirito di carità cristiana e di solidarietà umana.

7.3 Le visite a coloro i quali si trovano nel bisogno debbono essere fatte, per quanto possibile, nel loro ambiente, con amicizia, rispetto, cordialità, comprensione ed affetto, preoccupandosi anche delle loro necessità morali, psicologiche e spirituali.

7.4 I soci debbono tenere un comportamento privato coerente con i principi ispiratori del Consiglio Centrale.

7.5 Ogni socio contribuisce annualmente alle spese per il funzionamento societario a qualsiasi livello, versando la quota associativa nella misura deliberata.

7.6 Nessun socio potrà utilizzare il nome del Consiglio Centrale per iniziative che non siano state deliberate dagli organi competenti.

7.7 I soci per lo svolgimento della propria attività sono tenuti a seguire corsi di formazione e di aggiornamento.

7.8 Ogni socio annualmente rinnoverà pubblicamente la promessa di servire i poveri e vivere la vita di Conferenza.

Art. 8 VOLONTARI ESTERNI

Eventuali
collaborar
non dovan
diritti sp
nioni di C
non saran
Centrale p
Art. 9 SOS
9.1 Chi n
timamente
Centrale,
zi in ser
eventualm
Centrale
9.2 Il Pr
sidente c
zioni e s
te il so
trale pe
sidente
giorni.
9.3 Il s
comunica
so sia e
maggiora

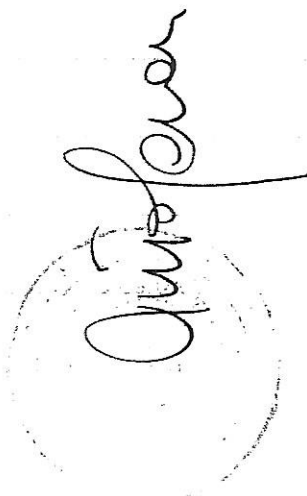
Eventuali persone che volontariamente e gratuitamente vogliono collaborare con l'associazione svolgendo attività pratiche, non dovranno versare la quota sociale, non avranno alcuno dei diritti specificati all'art. 6.5, non parteciperanno alle riunioni di Conferenza, non effettueranno la visita domiciliare e non saranno eleggibili ad alcuna carica sociale. Il Consiglio Centrale provvederà alla loro copertura assicurativa.

Art. 9 SOSPENSIONE ED ESPULSIONE DEI SOCI

9.1 Chi non rispetta le norme Statutarie, le decisioni legittimamente approvate o reca danno al buon nome del Consiglio Centrale, potrà essere esonerato, in via cautelare, dai servizi in seno allo stesso, sospeso da tutte le sue funzioni ed eventualmente espulso, e non potrà agire in nome del Consiglio Centrale in nessuna circostanza.

9.2 Il Presidente della Federazione Nazionale, sentito il Presidente del Consiglio Centrale, assunte le opportune informazioni e sentite le parti interessate, sospende cautelativamente il socio, informa subito il Presidente del Consiglio Centrale perché attivi la necessaria procedura e informa il Presidente della Confederazione Internazionale entro quindici giorni.

9.3 Il socio sospeso potrà richiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione, che il suo caso sia esaminato dal Comitato di Conciliazione, che deciderà a maggioranza, dopo aver consentito all'interessato di esporre



le sue ragioni. Potrà inoltre, nello stesso termine di 60 giorni ricorrere al Presidente Generale Internazionale, dopo la decisione del Comitato di Conciliazione o in alternativa al ricorso stesso.

9.4 Il Comitato di Conciliazione o il Presidente Generale Internazionale potranno revocare la sospensione o trasformarla in espulsione definitiva.

9.5 Il socio che sia receduto o sia stato sospeso od espulso non può pretendere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio del Consiglio Centrale.

Art. 10 SOSPENSIONE ED ESPULSIONE DELLE CONFERENZE

10.1 Analogamente a quanto previsto nell'articolo precedente, la Conferenza che non rispetta le norme Statutarie, le decisioni legittimamente approvate o reca danno al buon nome del Consiglio Centrale, può essere sospesa in via cautelare e poi espulsa dalla stessa.

10.2 Si applicano le procedure e le modalità previste all'art.

9.

10.3 La Conferenza sospesa dovrà consegnare al Consiglio Centrale la propria lettera di aggregazione, l'archivio, i libri verbali e contabili, il residuo di cassa e tutte le proprie disponibilità patrimoniali.

Art. 11 RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

11.1 Il Consiglio Centrale si avvale per la propria attività di:

a) quote

b) contr

c) donaz

d) rendi

e) attiv

f) attiv

11.2 A

il regis

vrà prec

le a se

all'art.

di previ

di o in

dalle Co

11.3 L'

relativc

vato ent

11.4 Gli

gati esc

tuzional

11.5 L'A

nualment

decreto

ne dà ac

il Regis

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentali;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) attività diverse di cui all'articolo 5.3.

11.2 A tutti i livelli del Consiglio Centrale verranno tenuti il registro delle entrate e uscite. Il Consiglio Centrale dovrà predisporre il rendiconto finanziario o il bilancio annuale a seconda del volume delle proprie entrate, come previsto all'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio di previsione. I registri sono conservati nelle rispettive sedi o in altro luogo idoneo deliberato dal Consiglio Centrale o dalle Conferenze.

11.3 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare; il relativo rendiconto finanziario o bilancio dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

11.4 Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

11.5 L'Associazione, nei casi previsti dalla legge, redige annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblica-

Quotidiani
Don Luigi

[Signature]

zione nel proprio sito internet, in conformità all'art. 14 del
D.lgs. n. 117/2017.

Art. 12 DESTINAZIONE DELLE RISORSE

12.1 Le risorse economiche raccolte da una Conferenza o dal Consiglio Centrale sono destinate ai "Poveri" e pertanto debbono essere utilizzate direttamente o indirettamente a loro favore. Possono essere accantonate solo in funzione di un preciso progetto o di ben individuate spese e comunque non a fini speculativi.

12.2 Ogni articolazione del Consiglio Centrale è tenuta, in base ai propri mezzi, a contribuire alle necessità delle altre. Il Consiglio Centrale potrà chiedere alle Conferenze di destinare una percentuale dei fondi disponibili a favore di altre Conferenze bisognose od a sostegno di progetti concordati con le prime.

12.3 La Federazione Nazionale potrà chiedere al Consiglio Centrale di destinare una percentuale dei fondi disponibili a favore di altri Consigli Centrali bisognosi od a favore di iniziative della Confederazione Internazionale nei Paesi più poveri.

12.4 È vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione e fondi di alcun tipo. Ai soci saranno rimborsate solo le spese effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività, debitamente autorizzate e documentate.

12.5 In

saranno

12.6 In

nio re

della

previst

normati

Art. 1

Tutte

sidera

te a t

lizzat

Art. 1

Le qua

patibi

e con

glio C

Art. 1

15.1

zione

soci,

gialme

15.2

12.5 In caso di estinzione di una Conferenza i relativi beni saranno trasferiti al Consiglio Centrale.

12.6 In caso di estinzione del Consiglio Centrale il patrimonio residuo sarà devoluto alla Federazione Nazionale Italiana della Società di San Vincenzo De Paoli ODV, con le modalità previste dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore, o altra normativa al momento vigente.

Art. 13 CARICHE

Tutte le cariche all'interno del Consiglio Centrale sono considerate un servizio ai confratelli ed ai poveri, sono prestate a titolo completamente gratuito e non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli strettamente societari.

Art. 14 PERSONALE DIPENDENTE

Le qualità di socio e quella di volontario esterno sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Consiglio Centrale.

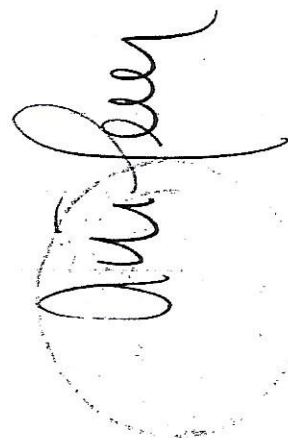
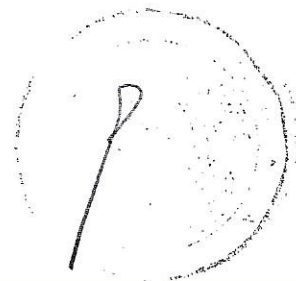
CAPITOLO II

LE CONFERENZE

Art. 15 CONFIGURAZIONE

15.1 Le Conferenze sono il centro dell'azione e della formazione vincenziana. In esse si alimenta la vita spirituale dei soci, si mettono in comune le esperienze e si prende collegialmente ogni decisione.

15.2 Le Conferenze si costituiscono normalmente nell'ambito di

A handwritten signature in dark ink, possibly reading "M. P.", is written over a faint circular stamp or seal.A handwritten signature in dark ink, possibly reading "D. M. P.", is written vertically on the right side of the page.A handwritten signature in dark ink, possibly reading "P.", is written over a faint circular stamp or seal at the bottom right of the page.

una comunità, quale una parrocchia od un gruppo di parrocchie, un centro abitato, un'azienda, una scuola, ecc. Sono al servizio della comunità e cercano di stimolarne la crescita nel segno della carità e della solidarietà e per questo collaborano con altri gruppi ed associazioni. Le Conferenze hanno nel Parroco, in altro Sacerdote, in un religioso, una religiosa oppure in un diacono il proprio Consigliere Spirituale, che non può essere eletto ad alcuna carica della Conferenza. In mancanza, il Presidente, dopo aver consultato il Presidente del Consiglio Centrale, può incaricare un'altra persona che abbia ricevuto un'adeguata formazione.

15.3 Le Conferenze si compongono di un numero di soci superiore a tre e inferiore a trenta. Il Consiglio Centrale delibera gli opportuni accorpamenti o suggerisce divisioni.

15.4 Ogni Conferenza è responsabile delle proprie scelte operative e gestionali. Facendo parte di un unico Consiglio Centrale deve però rimanere unita nello spirito e nelle opere a tutte le altre Conferenze, adeguandosi alle direttive del Consiglio Centrale e della Federazione Nazionale, alimentando nel proprio interno lo spirito societario.

15.5 Ogni Conferenza risponde della propria funzionalità al Consiglio Centrale, con la quale concorda preventivamente iniziative e progetti diversi dall'attività ordinaria.

15.6 Ogni Conferenza deve valutare, almeno una volta all'anno, il servizio prestato e deve riflettere sul modo di migliorar-

lo. Deve
per ider
tà.

15.7 Og

proprie

verranno

mento de

Art. 16

16.1 L'

dal Con

16.2 L'

la Fedè

nazione

do una

16.3 Le

ad un

Paoli e

16.4 L

Centra

Nazion

Art. 1

17.1 I

ogni

gioia

17.2 C

10. Deve studiare le tipologie delle nuove povertà ed i metodi per identificare ed avvicinare le persone in stato di necessità.

15.7 Ogni Conferenza elabora annualmente un rapporto sulle proprie attività ed un rendiconto economico-finanziario, che verranno trasmessi entro il 28 febbraio, unitamente al versamento delle quote associative, al Consiglio Centrale.

Art. 16 ISTITUZIONE ED ESTINZIONE DI CONFERENZE

16.1 L'istituzione di una Conferenza deve essere deliberata dal Consiglio Centrale.

16.2 L'istituzione deve essere comunicata, passando attraverso la Federazione Nazionale, alla Confederazione Generale Internazionale, la quale delibererà l'avvenuta istituzione emettendo una apposita "Lettera di Aggregazione" alla Società.

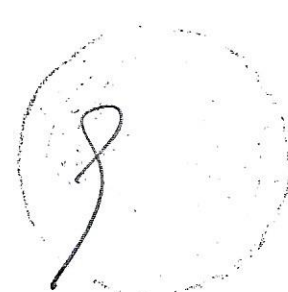
16.3 Le Conferenze di nuova istituzione devono essere dedicate ad un Santo o Beato Patrono, ad esclusione di San Vincenzo De Paoli e del Beato Antonio Federico Ozanam.

16.4 L'estinzione di una Conferenza è deliberata dal Consiglio Centrale. Verrà comunicata, passando attraverso la Federazione Nazionale, sino alla Confederazione Generale Internazionale.

Art. 17 RIUNIONI DELLE CONFERENZE

17.1 Le riunioni debbono tenersi ogni settimana o al massimo ogni due settimane, in spirito di fraternità, semplicità e gioia cristiana.

17.2 Ogni decisione viene adottata a maggioranza dei presenti.



17.3 Della riunione e delle decisioni adottate è redatto apposito verbale, conservato nella sede o in altro luogo idoneo deliberato dalla Conferenza.

17.4 Ogni riunione deve sempre comprendere i seguenti punti:

- a) La preghiera di inizio e di fine;
- b) Una lettura spirituale, che i presenti sono invitati a commentare, o una meditazione partecipata;
- c) La lettura e l'approvazione del verbale della riunione precedente;
- d) La lettura e l'approvazione dei conti presentati dal Tesoriere, con indicazione dei fondi disponibili e delle spese effettuate;
- e) La relazione delle visite fatte alle famiglie ed alle persone nel bisogno, seguita da una discussione volta a sempre migliorare i servizi resi dalla Conferenza;
- f) L'assegnazione da parte del Presidente, sentiti tutti i presenti, delle visite e dei compiti da effettuarsi prima della riunione successiva. Le visite saranno effettuate preferibilmente da due persone;
- g) Una colletta segreta;
- h) L'esame della eventuale corrispondenza;
- i) Informazione su avvenimenti societari a tutti i livelli;
- j) Informazione su avvenimenti sociali, ecclesiali, amministrativi e politici riguardanti gli ambiti di intervento della Conferenza.

Art. 18

18.1 Og

to, nel

prio Pr

che abh

che l'e

18.2 Il

deve es

le, il

regolar

siano

entro

l'elezi

eletto

18.3 E

eletto

di Con

18.4 I

eleggi

inferi

18.5 I

Presid

riodo.

rotazi

stitui

Art. 18 PRESIDENTE

18.1 Ogni Conferenza elegge tra i suoi membri, con voto segreto, nel corso di una riunione appositamente convocata, il proprio Presidente. Per la validità dell'elezione, è necessario che abbiano votato almeno i due terzi degli aventi diritto e che l'eletto abbia superato la metà delle preferenze espresse.

18.2 Il verbale della elezione, con le schede di votazione, deve essere trasmesso entro trenta giorni al Consiglio Centrale, il cui Presidente, coadiuvato dal Segretario, verifica la regolarità dell'elezione. In caso risultino irregolarità o siano segnalate da parte di un altro membro della Conferenza entro trenta giorni, annulla entro i successivi trenta giorni l'elezione, comunicandolo al Presidente uscente ed a quello eletto.

18.3 Entro trenta giorni dalla comunicazione, il candidato eletto può proporre ricorso contro l'annullamento al Comitato di Conciliazione Nazionale.

18.4 Il Presidente è il rappresentante della Conferenza. È eleggibile qualsiasi socio maggiorenne, preferibilmente di età inferiore ad anni settanta.

18.5 L'incarico ha la durata di tre anni. Alla scadenza, il Presidente potrà essere rieletto una sola volta, per ugual periodo. Successivamente, allo scopo di garantire la periodica rotazione della responsabilità di servizio, dovrà essere sostituito. Potrà essere rieletto dopo una "vacatio" di almeno

Amf
Pres. Conf.

8

tre anni.

18.6 L'incarico è incompatibile con la posizione di "ordinato in sacris" e con incarichi di carattere politico. In caso di partecipazione ad elezioni per cariche politiche, il Presidente è sospeso dalla sua funzione e sostituito dal Vice Presidente sino alla data delle elezioni stesse.

18.7 Non è consentito essere contemporaneamente Presidente di più Conferenze, o di una Conferenza e del Consiglio Centrale.

18.8 Il Presidente:

a) propone entro la riunione successiva alla sua elezione le candidature del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere, ed eventuali altri collaboratori che saranno eletti dai membri della Conferenza tra i suoi membri;

b) è il responsabile della compilazione del rendiconto morale e finanziario annuale;

c) coordina l'attività della Conferenza e cura l'attuazione delle deliberazioni adottate dalla stessa.

Art. 19 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente ed in caso di impedimento di quest'ultimo o con sua delega, lo sostituisce a tutti gli effetti.

Ha il compito di sostituire il Presidente in caso di sua morte, dimissioni, impedimenti psico fisici che gli impediscono di svolgere la propria funzione, indicando entro due mesi nuove elezioni.

Art. 2

Il Tes

trate

finanz

stri c

Provve

Custod

delibe

separa

Art. 1

Il Se

appos

Annot

cessa

al Co

Art.

22.1

za no

rica.

22.2

prio

segr

dei

riun

esse

Art. 20 TESORIERE

Il Tesoriere tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il rendiconto economico-finanziario annuale ed ha cura della conservazione dei registri contabili.

Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati.

Custodisce le risorse finanziarie della Conferenza, nei modi deliberati dalla stessa e in ogni caso tenendole rigorosamente separate da quelle personali.

Art. 21 SEGRETARIO

Il Segretario redige il verbale delle riunioni, utilizzando apposito registro.

Annota le generalità complete dei soci, la data di adesione e cessazione di appartenenza alla Società, comunicandole anche al Consiglio Centrale, provvede alla tenuta dell'archivio.

Art. 22 DIMISSIONI, DECADENZA E RIMOZIONE DEL PRESIDENTE

22.1 Alla scadenza del mandato del Presidente, se la Conferenza non ha provveduto alle elezioni, lo stesso decade dalla carica.

22.2 Il Presidente di Conferenza può essere rimosso dal proprio incarico prima della scadenza, con votazione a scrutinio segreto che ottenga l'approvazione della maggioranza assoluta dei soci della propria Conferenza. Copia del verbale della riunione in cui sia accolta la richiesta di rimozione, deve essere immediatamente trasmessa al Consiglio Centrale.



22.3 L'attivazione di tale procedura deve essere preventivamente richiesta da un membro della Conferenza e posta all'Ordine del Giorno della riunione successiva.

22.4 Il Presidente della Federazione Nazionale Italiana potrà, sentito il presidente del Consiglio Centrale, rimuovere dal suo incarico per gravi motivi un Presidente di Conferenza. Quest'ultimo cesserà immediatamente di esercitare le sue funzioni e potrà ricorrere contro la decisione al Comitato di Conciliazione Nazionale o al Presidente Generale Internazionale, analogamente a quanto previsto all'art. 9.

22.5 In tutte le ipotesi previste nel presente articolo, il Presidente sarà surrogato dal Vice Presidente, il quale dovrà provvedere ad indire nuove elezioni entro due mesi.

Art. 23 DIMISSIONI E RIMOZIONE DEL VICE PRESIDENTE, DEL TESORIERE E DEL SEGRETARIO

Si applica al Vice Presidente, al Tesoriere ed al Segretario la procedura di rimozione prevista per il Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere verranno immediatamente effettuate nuove elezioni.

Il mandato del nuovo eletto terminerà assieme a quello del Presidente.

CAPITOLO III

CONSIGLIO CENTRALE, COORDINAMENTO REGIONALE E FEDERAZIONE NAZIONALE

Art. 24
24.1 Il
ferenze
salvo c
della F
24.2 Il
di sett
raccor
24.3 Sc
- l'As
- l'Uf
- il P
- l'Or
- il C
Art. 2
25.1
li ver
25.2
trali
gione
salvo
25.3
gioni
non e
I lo

Art. 24 CONSIGLIO CENTRALE

24.1 Il Consiglio Centrale deve comprendere almeno cinque Conferenze, composte complessivamente da almeno quaranta soci, salvo che sia stata ottenuta una deroga a tale limite da parte della Federazione Nazionale.

24.2 Il Consiglio Centrale può nominare Responsabili di zona o di settore di attività, aventi compiti di coordinamento e di raccordo con il Consiglio Centrale.

24.3 Sono Organi del Consiglio Centrale:

- l'Assemblea;
- l'Ufficio di Presidenza;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Comitato di Conciliazione.

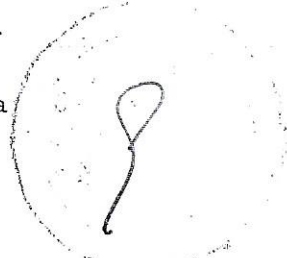
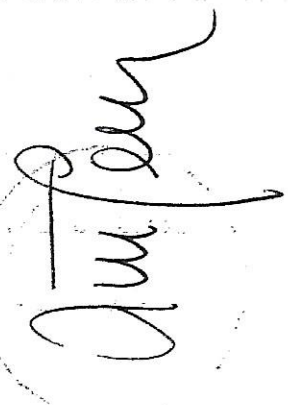
Art. 25 COORDINAMENTI REGIONALI O INTERREGIONALI

25.1 Quando nella regione esistono almeno tre Consigli Centrali verrà costituito un Coordinamento Regionale.

25.2 Quando nella regione esistono meno di tre Consigli Centrali gli stessi si uniranno ai Consigli Centrali di una regione limitrofa costituendo un Coordinamento Interregionale, salvo che nelle isole.

25.3 I Consigli Centrali con più di 100 soci esistenti in regioni prive di altri Consigli Centrali o nelle isole potranno non entrare in alcun coordinamento Regionale o Interregionale.

I loro Presidenti faranno parte del Comitato Direttivo della



Federazione Nazionale.

25.4 Qualora in una regione esistano almeno otto Consigli Centrali e vi sia necessità di avere rapporti con enti a livello regionale, potrà essere costituita una Federazione Regionale.

A tutti gli effetti interni della Federazione Nazionale, il Presidente della Federazione Regionale sarà equiparato al Coordinatore Regionale o Interregionale.

25.5 I compiti e le funzioni dei Coordinamenti o delle Federazioni Regionali sono specificati nello Statuto della Federazione Italiana.

Art. 26 FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA

L'unità tra tutte le Conferenze ed i Consigli Centrali d'Italia è assicurata dalla Federazione Nazionale Italiana.

Art. 27 COMPITI DEL CONSIGLIO CENTRALE

27.1 Il Consiglio Centrale è al servizio delle Conferenze per aiutarle a realizzare gli obiettivi statutari. Rispetta le linee guida deliberate dalla Federazione Nazionale Italiana, a cui risponde della propria funzionalità.

27.2 Il Consiglio Centrale:

a) anima, sostiene ed incoraggia l'azione delle Conferenze, e coordina l'attività delle Conferenze impossibilitate a perseguire le finalità proprie, ricercando le eventuali risorse umane per il loro raggiungimento;

b) promuove la loro partecipazione alla vita della chiesa locale e la loro collaborazione con le istituzioni pubbliche e

private operanti al loro livello;

c) mantiene costanti rapporti con le Conferenze, visitandole

con frequenza e riunendole periodicamente tra loro; verifica

inoltre la loro operatività;

d) cura la formazione dei vincenziani, mediante corsi organiz-

zati in proprio o promossi da altri organismi pubblici o pri-

vati, nel rispetto delle linee guida elaborate dalla Federa-

zione Nazionale Italiana;

e) suscita la creazione di nuove Conferenze;

f) gestisce servizi ed opere rispondenti agli scopi del Consi-

glio Centrale, direttamente o tramite una Conferenza all'uopo

delegata;

g) favorisce la nascita di nuove iniziative;

h) collabora con le istituzioni pubbliche e private operanti

al proprio livello;

i) partecipa, al suo livello territoriale, a Consulte, Comita-

ti, Coordinamenti con altri enti del Terzo settore, collabo-

rando con gli stesse per la realizzazione di iniziative comu-

ni; ove necessario ne promuove la creazione;

j) può curare la pubblicazione di periodici, stampati e sussi-

di audiovisivi finalizzati agli scopi della Società di San

Vincenzo De Paoli;

Art. 28 ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO CENTRALE

28.1 L'Assemblea del Consiglio Centrale, composta da tutti i

soci, è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

28.2 L'Assemblea dovrà altresì essere convocata dal Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci ai sensi dell'art. 20 del codice civile.

28.3 Nei casi previsti al punto precedente, in caso di inerzia del Presidente, decorsi quindici giorni dalla richiesta, l'Assemblea può essere convocata da chi aveva presentato la richiesta stessa.

28.4 L'Assemblea è convocata tramite lettera contenente l'ordine del giorno, inviata a mezzo posta anche elettronica, almeno quindici giorni prima all'indirizzo indicato dal socio, facendo fede la data di spedizione.

28.5 In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione, almeno il giorno successivo, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Qualora il Consiglio Centrale sia composto da un numero di soci inferiori a cinquecento, nessuno potrà avere più di tre deleghe. Qualora invece i soci siano cinquecento o più, ciascuno potrà avere fino a cinque deleghe.

28.6 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti tranne che nei casi in cui la legge o il presente Statuto prescrivano maggioranze diverse.

28.7 La votazione è palese. Avverrà a scrutinio segreto nei

asi in cui lo prescrive il presente Statuto o lo richiedano
almeno due dei suoi soci.

8.8 L'Assemblea del Consiglio Centrale ha i seguenti compiti:

a) eleggere il Presidente e gli altri organi del Consiglio
centrale, stabilendo il numero dei componenti dell'Ufficio di
presidenza;

b) stabilire le linee di indirizzo e verificare la loro attua-
zione, valutando almeno una volta all'anno il servizio fornito
e ricercando ogni possibile miglioramento con particolare at-
tenzione ai nuovi tipi di povertà;

c) approvare i rendiconti economico-finanziari o i bilanci
consuntivi e preventivi, nei quali debbono comparire i beni, i
contributi o i lasciti ricevuti;

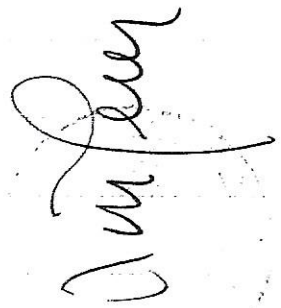
d) deliberare l'entità delle quote sociali, escluse quelle di
spettanza della Federazione Nazionale Italiana e della Confe-
derazione Generale Internazionale;

e) eleggere i membri del Comitato di Conciliazione, oppure de-
liberare di utilizzare l'esistente Comitato di Conciliazione
Nazionale;

f) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione e, co-
munque, qualsiasi spesa eccedente il limite stabilito dalla
stessa Assemblea con propria delibera;

g) deliberare l'iscrizione al Registro unico nazionale Terzo
settore, dandone comunicazione alla Federazione Nazionale;

h) deliberare lo scioglimento del proprio Consiglio Centrale



con le maggioranze previste dalla legge;

i) deliberare le modifiche allo Statuto con le modalità previste all'art. 43;

j) eleggere i membri dell'Organo di Controllo, ove esistente, come previsto all'art. 38;

k) deliberare l'acquisto o la vendita di beni immobili;

l) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, promuovendo azione di responsabilità nei loro confronti; la votazione avverrà a scrutinio segreto.

m) approvare eventuali regolamenti per lo svolgimento dei lavori assembleari.

Art. 29 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CENTRALE

29.1 Il Presidente del Consiglio Centrale è eletto dall'Assemblea tra i soci maggiorenni, preferibilmente di età inferiore ad anni settanta. Il suo mandato dura tre anni.

29.2 Alla scadenza, il Presidente potrà essere rieletto una sola volta per ugual periodo. Allo scopo di garantire la periodica rotazione della responsabilità di servizio, solo in casi eccezionali, e dopo aver tentato inutilmente di effettuare le elezioni, il Presidente della Commissione Elettorale potrà richiedere alla Federazione Nazionale di prorogare il mandato del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza per un anno.

29.3 Con adeguato anticipo l'Ufficio di Presidenza Consiglio Centrale nomina una Commissione Elettorale composta da tre soci, che ha il compito di:

) raccol
andidat
o) predi
metterl
:) stabi
29.4 Il
plea ap
29.5 Le
schede,
mente a
siglio
zioni C
zionale
Region
Consig
zione
29.6 N
didati
votazi
string
il ma
giora
29.7
Segre
sulti

a) raccogliere le designazioni delle persone da proporre come candidati;

b) predisporre un breve curriculum vitae dei candidati e trasmetterlo agli aventi diritto al voto;

c) stabilire tempi e modi della votazione.

29.4 Il voto deve avvenire a scrutinio segreto in una Assemblea appositamente convocata o a mezzo posta.

29.5 La Commissione Elettorale procede allo spoglio delle schede, compila il verbale di elezione e lo trasmette unitamente all'elenco degli aventi diritto al voto fornito dal Consiglio Centrale, alla lista elettorale contenente le annotazioni di avvenuta partecipazione al voto, alla Federazione Nazionale. Copia del verbale viene inviata anche al Coordinatore Regionale. Le schede elettorali dovranno essere conservate dal Consiglio Centrale per tutta la durata del mandato, a disposizione per eventuali verifiche.

29.6 Nel caso che in cui alla prima votazione nessuno dei candidati ottenga la maggioranza degli aventi diritto al voto, la votazione dovrà essere ripetuta nella stessa Assemblea, restringendo la scelta tra i due candidati che avevano riportato il maggior numero di voti, bastando per essere eletto la maggioranza dei votanti.

29.7 Il Presidente della Federazione Nazionale, coadiuvato dal Segretario verifica la regolarità dell'elezione. In caso risultino irregolarità o siano segnalate da parte di un altro

membro del Consiglio Centrale entro trenta giorni, annulla entro i successivi trenta giorni l'elezione, comunicandolo alla Commissione Elettorale ed al Presidente eletto.

29.8 Entro trenta giorni dalla comunicazione, il candidato eletto può proporre ricorso contro l'annullamento al Comitato di Conciliazione Nazionale.

29.9 Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti il Consiglio Centrale e:

- a) compie tutti gli atti giuridici ed amministrativi derivanti dalla carica;
- b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea del Consiglio Centrale e dell'Ufficio di Presidenza;
- c) vigila sull'osservanza delle norme dello Statuto;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza dell'Assemblea, dopo aver consultato i membri del proprio Ufficio di Presidenza, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- f) verifica e sottoscrive i verbali delle riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza;
- g) rappresenta legalmente il Consiglio Centrale nei confronti di terzi ed in giudizio;
- h) è membro di diritto del Coordinamento Regionale/Interregionale o della Federazione Regionale e dell'Assemblea della Federazione Nazionale;

) nomi
ente al
) esami
rio, i
verne
commento
delazioni
c) potrei
renze de
to dell
esperto
l) visi
Conferen
riunioni
tuali a
m) potr
corrispo
Società
n) prom
mente n
ai tren
o) aut
conform
29.10 i
te, le

i) nomina il Consigliere Spirituale, in accordo con la competente autorità religiosa;

j) esamina, con la collaborazione del Tesoriere e del Segretario, i rendiconti finanziari e morali delle Conferenze e, dopo averne informato l'Ufficio di Presidenza, li trasmette con un commento al Coordinamento Regionale/Interregionale o alla Federazione Regionale;

k) potrà stabilire dei limiti di spesa oltre i quali le Conferenze dovranno richiedere un preventivo parere di un incaricato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Centrale o di un esperto da lui designato;

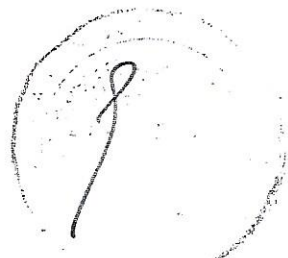
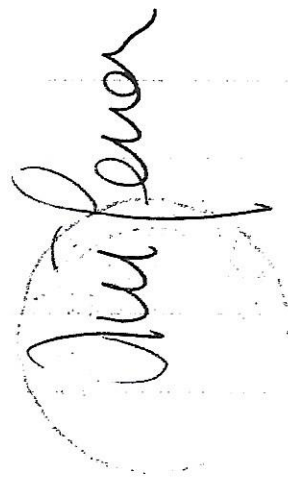
l) visita personalmente, o tramite un proprio delegato, le Conferenze, intervenendo almeno una volta all'anno alle loro riunioni, tenendo così vivo il collegamento e fornendo eventuali aiuti;

m) potrà in qualsiasi momento avere accesso ad ogni tipo di corrispondenza che la Conferenza abbia spedito a nome della Società;

n) promuove lo spirito vincenziano presso i giovani, eventualmente nominando un incaricato di età preferibilmente inferiore ai trentacinque anni;

o) autorizza il rimborso delle spese sostenute dai soci in conformità a quanto previsto all'art. 12.4.

29.10 in caso di morte, assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, ana-



logamente a quanto previsto all'art. 19.

29.11 Si applicano al Presidente del Consiglio Centrale gli articoli 18.6 e 22, sostituendo "Consiglio Centrale" a "Conferenza". Il Presidente del Consiglio Centrale sarà inoltre dichiarato decaduto qualora non convochi regolarmente l'Assemblea o l'Ufficio di Presidenza del proprio Consiglio Centrale o non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Coordinamento Regionale o a tre assemblee consecutive della Federazione Nazionale Italiana. In tutte le ipotesi sopra previste, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente, il quale dovrà provvedere ad indire nuove elezioni entro due mesi.

Art. 30 UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CENTRALE

30.1 L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio Centrale, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, oltre ad almeno un altro socio. I suoi componenti diversi dal Presidente sono eletti tra i soci dall'Assemblea nella stessa riunione e con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente nell'articolo precedente. La durata del loro incarico è di tre anni, sempre rinnovabili. Qualora il Presidente non termini il suo mandato, verrà eletto unitamente al successore, un nuovo Ufficio di Presidenza.

30.2 Fanno altresì parte dell'Ufficio di Presidenza, i Responsabili di zona o di settore di attività, se esistenti, senza diritto di voto.

30.3 Può f
aggiorenn
il Preside
30.4 L'Uff
Presidente
no richies
si la riu
mento dell
30.5 La :
videoconf
30.6 L'Uf
intervien
30.7 L'U
dei pres
prescrive
30.8 La
casi in
30.9 Tut
Presiden
tecipazi
potranno
all'art.
del Cons
30.10 I
di un n

30.3 Può far parte dell'Ufficio di Presidenza qualsiasi socio maggiorenni, che non sia coniuge o parente in linea retta con il Presidente.

30.4 L'Ufficio di Presidenza si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi e quando ne facciano richiesta almeno due dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione dovrà avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

30.5 La riunione può anche avvenire tramite collegamento in videoconferenza o altri mezzi equivalenti.

30.6 L'Ufficio di Presidenza è validamente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti.

30.7 L'Ufficio di Presidenza delibera a maggioranza dei voti dei presenti tranne che nei casi in cui il presente Statuto prescriva maggioranze diverse.

30.8 La votazione è palese. Avverrà a scrutinio segreto nei casi in cui lo richieda un membro.

30.9 Tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza diversi dal Presidente saranno dichiarati decaduti in caso di mancata partecipazione a tre riunioni consecutive dell'Ufficio stesso e potranno essere rimossi con la stessa procedura prevista all'art. 23 con votazione a scrutinio segreto dell'Assemblea del Consiglio Centrale.

30.10 In caso di decesso, dimissioni, decadenza od esclusione di un membro dell'Ufficio di Presidenza diverso dal Presiden-

Handwritten signature: "Dario Longi"

Handwritten signature: "S"

te, il Presidente stesso provvederà alla sua provvisoria sostituzione e l'Assemblea eleggerà il nuovo componente, nella prima riunione utile.

Art. 31 COMPITI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza ha i seguenti compiti:

- a) coadiuvare il Presidente in ogni sua attività;
- b) predisporre il rendiconto economico-finanziario o il bilancio consuntivo, nonché il bilancio annuale di previsione corredati dalle relazioni del Tesoriere, da sottoporre entrambi all'Assemblea del Consiglio Centrale;
- c) predisporre le linee guida annuali da sottoporre all'Assemblea;
- d) attuare le linee guida approvate dall'Assemblea;
- e) determinare il programma di lavoro e la sua attualizzazione, in base alle linee di indirizzo fissate dall'Assemblea del Consiglio Centrale;
- f) deliberare la stipula di convenzioni con l'Ente Pubblico, nel rispetto delle leggi e normative statali e regionali, quando è necessario ed utile per gestire servizi e/o realizzare progetti. Delle convenzioni stipulate dal Consiglio Centrale deve essere data preventiva informazione al Coordinatore Regionale/Interregionale o della Federazione Regionale e poi trasmessa copia al Presidente della Federazione Nazionale;
- g) deliberare spese anche di straordinaria amministrazione entro il limite stabilito dall'Assemblea come previsto all'art.

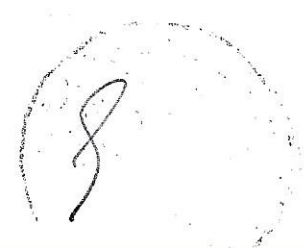
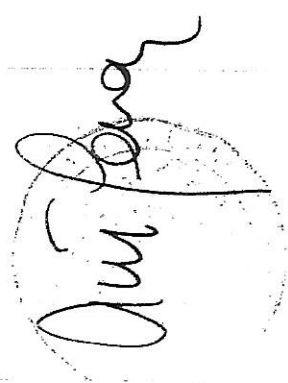
8.8 lett.
1) delibe
ansioni
genze del
i) nomina
sto all'a
j) delibe
k) delib
proprio
come prev
l) delib
Federazi
m) ratif
di prop
necessit
n) decis
e conc
o) deli
ventari
p) comp
guiment
di comp
ART. 31
CENTRAI
Il Vice

18.8 lett. f;

- i) deliberare l'assunzione, il licenziamento e stabilire le mansioni dell'eventuale personale dipendente secondo le esigenze del Consiglio Centrale stesso;
- l) nominare i membri della Commissione Elettorale, come previsto all'art. 29.3;
- j) deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- k) deliberare l'istituzione di nuove Conferenze operanti nel proprio territorio, trasmettendo la richiesta di aggregazione come previsto all'art. 16.2;
- l) deliberare la chiusura delle Conferenze, comunicandolo alla Federazione Nazionale;
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n) decidere di agire o resistere in giudizio nonché transigere e conciliare anche avanti organismi di mediazione;
- o) deliberare l'accettazione di eredità con beneficio di inventario e donazioni;
- p) compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento delle finalità del Consiglio Centrale, che non siano di competenza specifica di altri organi.

ART. 32 VICE PRESIDENTE, TESORIERE E SEGRETARIO DEL CONSIGLIO CENTRALE

Il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario svolgono ri-



rispettivamente le funzioni specificate agli articoli 19, 20 e 21.

Art. 33 GRUPPI DI SERVIZIO

33.1 Nell'ambito del Consiglio Centrale possono essere costituiti gruppi che svolgono attività particolari o curano l'approfondimento di specifiche problematiche con l'obiettivo di diffonderne la conoscenza alle altre Conferenze, per le quali rappresentano supporto e punto di riferimento.

33.2 La loro costituzione deve essere approvata dall'Ufficio di Presidenza e ne deve essere data informazione all'Assemblea ed al Coordinamento Regionale.

Art. 34 OPERE E STRUTTURE OPERATIVE INTERNE

All'interno del Consiglio Centrale possono esistere opere o strutture gestite direttamente dal Consiglio Centrale stesso o tramite proprie Conferenze, che non possono svolgere attività commerciale.

Art. 35 DELEGATI REGIONALI GIOVANI

Tutti i soci di età inferiore ai trentacinque anni, parteciperanno all'elezione di un Delegato Regionale Giovani del Coordinamento Regionale o Interregionale o Federazione Regionale, il quale farà parte di diritto del Comitato Nazionale Giovani della Federazione Nazionale.

Il Delegato Regionale Giovani, è eletto con le modalità previste nell'articolo 27.12 dello Statuto della Federazione Nazionale.

Art. 36 CON

Il Consigli

spirituale,

si, le rel:

ce autorità

Art. 37 CO

Il Consigli

promuove l

Partecipa,

Conferenza

alcuna ca

Il Consig

re incont

Art. 38 (

38.1 Qua

unico na

trollo -

la durat

38.2 L'

previst

38.3 L'

CAPITOLO IV

CONSIGLIERE SPIRITUALE

Art. 36 CONSIGLIERE SPIRITUALE

Il Consiglio Centrale deve essere assistito da un Consigliere Spirituale, opportunamente scelto tra i sacerdoti, i religiosi, le religiose oppure i diaconi, in accordo con la competente autorità religiosa.

Art. 37 COMPITI

Il Consigliere Spirituale, annunciando la Parola custodisce e promuove la comunione all'interno del Consiglio Centrale.

Partecipa, senza diritto di voto a tutte le riunioni delle Conferenze e del Consiglio Centrale. Non può essere eletto ad alcuna carica sociale.

Il Consigliere Spirituale del Consiglio Centrale può promuovere incontri dei Consiglieri Spirituali delle varie Conferenze.

CAPITOLO V

ALTRI ORGANI STATUTARI

Art. 38 ORGANO DI CONTROLLO

38.1 Qualora il Consiglio Centrale sia iscritto al Registro unico nazionale Terzo settore dovrà avere un Organo di Controllo - monocratico o collegiale - eletto dall'Assemblea per la durata di cinque anni, rinnovabili.

38.2 L'Organo di Controllo esercita i poteri e le funzioni previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

38.3 L'Organo di Controllo esercita anche le funzioni di revi-

sione legale dei conti.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 39 COMITATO DI CONCILIAZIONE

39.1 Il Comitato di Conciliazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, preferibilmente tra soci con adeguata anzianità vincenziana e competenze legali. Gli eletti non dovranno ricoprire nessuna carica all'interno del Consiglio Centrale. Qualora il Consiglio Centrale non sia in grado di eleggere quest'organo, potrà affidarne i compiti al Comitato di Conciliazione Nazionale.

39.2 Il Comitato di Conciliazione è l'organo competente per deliberare l'espulsione di un socio nei casi previsti all'art. 9.

39.3 Ogni socio ed ogni Conferenza potrà ricorrere al Comitato di Conciliazione per dirimere eventuali controversie interne al Consiglio Centrale; oltre che per tutti i casi previsti nel presente Statuto.

39.4 Tutti i soci, avendo accettato di far parte del Consiglio Centrale e nel rispetto del suo buon nome e delle finalità che la ispirano, si impegnano a rispettare le decisioni del Comitato di Conciliazione, evitando di ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per tutte le controversie demandate alla competenza del Comitato di Conciliazione.

39.5 Il ricorso all'Autorità Giudiziaria in sede civile com-

porterà l

cio che l

Art. 40 L

40.1 Il C

ti, e don

stro uni

delle del

le.

40.2 Nel

iscritto

l'acquisi

dovrà av

al momen

sciuta c

Ufficial

Milano -

40.3 Il

immobili

rà socio

te regol

stionali

40.4 In

preventi

di un'As

gioranza

porterà l'esclusione automatica dal Consiglio Centrale del socio che l'ha proposta.

Art. 40 LASCITI E DONAZIONI

40.1 Il Consiglio Centrale può beneficiare di eredità, lasciti, e donazioni immobiliari, se regolarmente iscritto al Registro unico nazionale Terzo settore, tenendo comunque conto delle deliberazioni in materia emanate dall'Assemblea Nazionale.

40.2 Nel caso in cui il Consiglio Centrale non sia invece iscritto al Registro unico nazionale Terzo settore, l'acquisizione di eredità, lasciti, e donazioni immobiliari dovrà avvenire tramite l'organismo appositamente costituito, al momento denominato "Associazione la San Vincenzo", riconosciuta con D.P.R. 1532 del 18/12/61, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 6 febbraio 1962, attualmente con sede a Milano - Via Pisacane, 32.

40.3 Il Consiglio Centrale qualora sia beneficiario di beni immobili intestati a l'"Associazione la San Vincenzo" diventerà socio di quest'ultima e sarà tenuto al pagamento delle quote regolarmente deliberate ed a rimborsare tutte le spese gestionali afferenti agli immobili.

40.4 In ogni caso la vendita di un bene immobile dovrà essere preventivamente deliberata dal Consiglio Centrale, nel corso di un'Assemblea appositamente convocata in cui ottenga la maggioranza degli aventi diritto al voto, ed autorizzata dal Pre-

Dr. Luigi Aurano

P

sidente della Federazione Nazionale Italiana.

Art. 41 EVENTI VINCENZIANI

Il Consiglio Centrale celebrerà comunitariamente le cerimonie liturgiche vincenziane durante l'anno.

Art. 42 RISPETTO DELLE LEGGI

Il Consiglio Centrale è disciplinato dal presente Statuto ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti, a cui si rimanda per quanto non espressamente previsto.

Art. 43 MODIFICHE DELLO STATUTO

Lo Statuto del Consiglio Centrale potrà essere modificato dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, previa autorizzazione in tal senso della Federazione Nazionale Italiana.

ART. 44 REGOLAMENTO

Qualora il Consiglio Centrale rediga un proprio regolamento, come consentito all'art. 28.8 lett. m, esclusivamente integrativo del presente Statuto, lo stesso dovrà essere approvato dall'Assemblea con le stesse modalità previste per lo Statuto e trasmesso al Presidente della Federazione Nazionale.

ART. 45 CONFORMITÀ ALLE REGOLE INTERNAZIONALI

Il presente Statuto è conforme allo schema di Statuto approvato dalla Federazione Nazionale Italiana della Società di San Vincenzo De Paoli ODV, il quale, a sua volta, ha ricevuto in data 4 marzo 2019 l'approvazione della Sezione Permanente del

Consiglio

dalla "Re

San Vinc

formano u

ART. 46 I

La prese

quello a

a partir

Registro

versione

Consiglio Generale Internazionale. Il suo contenuto deriva dalla "Regle" e dallo Statuto Internazionale della Società di San Vincenzo De Paoli ai quali è allegato. I tre documenti formano un unico documento legale.

ART. 46 DISPOSIZIONE FINALE E TRANSITORIA

La presente versione dello Statuto modifica e sostituisce quello approvato in data 27 giugno 2012 e troverà applicazione a partire dal momento in cui diverrà operativo l'istituendo Registro Unico del Terzo Settore; da tale data la precedente versione cesserà di avere ogni efficacia.

Autofar
San'Luigi

Copia conforme all'originale
Sottoscritta come per legge

Si rilascia ad uso PATZ
Quarta S. E. E. n. 12. W. G. 201

A handwritten signature, "Angiofari", is written in a cursive script. The signature is enclosed within a faint, circular stamp or seal that is partially visible behind the ink.